

Tribunale di Napoli

SEZIONE SPECIALIZZATA per la PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Caterina Molfino presidente relatore

dott. Marida Corso giudice

dott. Grazia Bisogni giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile n. 6605/2019

promosso su ricorso di

VESTANET, nato il 20/7/1998 in BANGLADESH residente presso il CAS di
 (CE) rappresentato e difeso dall'Avv. SUSANNA BOLOGNA ed elettivamente
 domiciliato in Napoli alla
 procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro
 MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
 RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE SEZ.
 REGGIO CALABRIA

resistente contumace

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 4/3/2019 cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento notificato il 3/2/2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale indicata in epigrafe gli ha negato la concessione della protezione internazionale e nazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il P.M. è intervenuto depositando conclusioni scritte.

In ricorso il ricorrente ha lamentato un'errata valutazione dei fatti da parte della Commissione. In particolare, ha allegato di essere nato a *Gopalnagar* e di essere cresciuto ivi e a *Shibnogor*, nel distretto di *Comilla*. Ha aggiunto che il padre è malato di cuore e che, per curarsi, ha contratto un prestito offrendo in garanzia il terreno di proprietà familiare. Ha aggiunto di aver lasciato il proprio paese per il timore di essere denunciato per omicidio e di essere incarcerato. Ha precisato di essere stato fidanzato con una ragazza il cui padre faceva parte dell'Awami League. Ha aggiunto che il padre della ragazza, non acconsentendo alla loro relazione, lo ha picchiato più volte. Ha aggiunto di aver posto fine alla relazione e che la ragazza, dopo pochi giorni, si è suicidata. Ha aggiunto di essere stato minacciato dal padre della ragazza che lo avrebbe ritenuto responsabile della morte della figlia e denunciato per omicidio. Ha aggiunto di non essersi rivolto alle Autorità in ragione della forte influenza del padre della ragazza, in quanto membro dell'Awami League. Ha aggiunto di aver lasciato il proprio paese per queste ragioni e di essere giunto in Italia, dopo diversi mesi trascorsi in Libia, il 9/5/2017. Ha concluso per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria e, in ulteriore subordine, del permesso per protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e l.1. TUI.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata disposta con decreto del 28/5/2020 la trattazione scritta del presente procedimento a norma dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020.



In data 3/6/2020 il procuratore costituito ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha fatto presente che la Commissione ha provveduto alla correzione dei dati anagrafici del ricorrente e che il ricorrente intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Ha, inoltre, aggiunto che la presenza di gravi malattie epidemiche in Bangladesh è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia da Covid-19 e si è riportato, in conclusione, al ricorso chiedendone l'accoglimento.

Il provvedimento di diniego della CT è motivato sulla base della non credibilità del narrato del ricorrente relativamente alla vicenda posta a base dell'espatrio, che il r.a. ha genericamente riconnesso al timore di essere denunciato per omicidio dal padre della fidanzata, la quale si sarebbe suicidata dopo la fine della loro relazione.

A parere della Commissione tali circostanze sarebbero frutto di congetture, tenuto conto anche del fatto che il r.a. ha dichiarato di non sapere se sia stata sporta denuncia contro di lui e di non avere più avuto problemi né contatti con il padre della ragazza dopo l'accaduto. D'altra parte il mancato ricorso alle autorità non troverebbe, secondo la Commissione, una valida giustificazione nella affermata rilevante influenza che il padre della ragazza avrebbe avuto in quanto membro dell'Awami League né il timore soggettivo del valore di tale influenza è sufficiente a giustificare la scelta di abbandonare il proprio paese nell'immediato, in assenza di episodi concreti attestanti il rischio di danno personalizzato.

La motivazione della CT è, a parere del Collegio, priva di vizi logici e va pienamente condivisa anche alla luce delle generiche allegazioni in ricorso.

In sede amministrativa, nel colloquio effettuato in data 25/1/2019 il r.a. ha dichiarato:

- che il suo nome completo è
- di essere nato a Gopalnagar e di aver vissuto per un periodo presso la casa dei nonni materni a Shibnogor;
- di aver frequentato la scuola per sette anni e di aver lavorato come sarto;
- che il padre è malato di cuore e che ha ipotecato il terreno di famiglia al fine di ottenere un prestito di denaro per proseguire le cure;
- di essersi fidanzato con una ragazza e che il padre della stessa, membro dell'Awami League, lo ha picchiato più volte in quanto non approvava la loro relazione;
- di aver deciso di porre fine alla relazione e che la ragazza, dopo pochi giorni, si è suicidata il 23/5/2016;
- di aver lasciato il Bangladesh il 18.5.2016 per il timore che il padre della ragazza potesse "forse" denunciarlo per omicidio, pur non sapendo se egli effettivamente l'abbia fatto.

La narrazione del richiedente non presenta requisiti minimi di attendibilità. Correttamente la CT ha ritenuto il narrato non ammissibile al beneficio del dubbio, stante la fumosità del racconto, l'assenza di circostanze concrete a sostegno delle convinzioni soggettive dell'intervistato nonché a fronte di palesi contraddizioni nella ricostruzione della vicenda, quali il fatto che egli ha affermato di essere



partito il 18.5.2016, quindi prima del decesso della ragazza, contraddizione profonda e decisiva sulla quale il r.a. non ha saputo offrire una risposta soddisfacente sul piano logico.

In definitiva il ricorrente non si trova nelle condizioni richieste dalla legge per ottenere la richiesta forma di protezione cd. maggiore.

Ed infatti, per ottenere la protezione sussidiaria è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a)); la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b)); di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c)), a norma dell'art. 14 D.Lgs. 251/07.

Quanto alle ipotesi dettate dalle lett. a) e b) nella narrazione non si rinviene nessun richiamo circostanziato alla concreta possibilità, da valutare con il beneficio del dubbio, che il ricorrente rischi di affrontare i pericoli descritti dalla Legge in ipotesi di rimpatrio, stante il fatto che l'intervistato è riuscito solo a rappresentare propri timori soggettivi, sostenuti dal suggestivo richiamo al "potere" che il padre della sua ex fidanzata potrebbe "forse" usare contro di lui.

Quanto al pericolo di essere esposto alle conseguenze della violenza indiscriminata da conflitto armato a norma dell'art. 14 lett. c) D.lgs. 251/2007, dalle fonti internazionali emerge quanto segue: dal rapporto United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report 2016 (People's Republic of Bangladesh, April 2019, <http://www.refworld.org/docid/57234eed15.htm>) emerge come le criticità della situazione socio politica del Paese sono legate ai conflitti tra il partito di maggioranza (AL) ed il partito di opposizione (BNP), alla libertà di espressione della stampa e dei blogger, delle persone affetta da disabilità, per le minoranze religiose così come l'eccessivo uso della forza da parte della polizia o a volte le esecuzioni extra giudiziarie sono pure riportate; il ricorrente non rientra in nessuna delle indicate categorie e si è detto estraneo alla militanza politica.

Non ignora il Tribunale che nel 2016 vi sono stati episodi terroristici nella città di Dakka (attacco terroristico alla Artisan Bakery), in cui sono morte 21 persone; tale episodio ha determinato un'adeguata risposta del Governo sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico, con conseguente impossibilità di considerare la zona di provenienza del ricorrente stabilmente interessata da conflitti interni di matrice terroristica.

Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Sussistono i presupposti della protezione umanitaria, secondo la normativa applicabile *ratione temporis* (sulla irretroattività del D.lgs 113/2018 cfr. Cass. SSUU 29460/2019), in ciò considerato che in Bangladesh la pandemia da Covid-19 ha colpito buona parte della popolazione. Ed infatti, alla data odierna si registrano in Bangladesh 119.000 casi di positività confermati con 1.545 decessi, uno dei report più negativi del mondo asiatico. A tanto si aggiunga che, da notizie di recente acquisite, è emersa l'inadeguatezza dei rimedi posti in essere dal Governo per contenere la propagazione di tale pericolosa malattia. I giornali nazionali hanno segnalato casi di persone sintomatiche (febbre, tosse) che si sono recate in ospedali o cliniche, dove non sono state ammesse, essendogli stato rifiutato qualsiasi trattamento o test al virus (Benar News, Bangladesh Official: Some Patients Denied COV ID 19 Treatment, 18/03/2020; BDNews24, Dhaka hospitals turning



away patients with fever, cold needing coronavirus tests, 19/03/2020; Human Rights Watch, Bangladesh Should Address Vulnerability to Coronavirus, 20/03/2020; New Age Bangladesh, Death without treatment continues, 08/04/2020). Secondo l'opinione degli esperti dell'Atlantic Council, una volta identificati i primi casi di contagio, la risposta della autorità del Bangladesh non è stata conforme alle raccomandazioni della OMS. Quando il primo gruppo di rimpatriati è arrivato in massa dalla Cina a febbraio, sono stati tutti messi in quarantena nel campo di Ashkana Hajj a Dhaka, caratterizzato da cattive condizioni igieniche e sovraffollamento in piccoli spazi. Tuttavia, le autorità hanno ignorato la situazione e i rischi per la salute di coloro che erano in quarantena. Successivamente, a metà marzo, un secondo gruppo di rimpatriati stranieri, oltre 140 bengalesi provenienti dall'Italia, sono stati portati nel medesimo campo di Ashkana Hajj, presso Dhaka, e solo in seguito alle loro proteste gli è stato permesso di eseguire la quarantena domiciliare (cfr. Atlantic Council, Defusing Bangladesh's COVID 19 time bomb, 30/03/2020). Le fonti proseguono riferendo l'impossibilità, in un paese densamente popolato, quale è il Bangladesh, di dare attuazione alla principale delle misure di contenimento del contagio, il distanziamento sociale (Aljazeera News, Coronavirus: In dense Bangladesh, social distancing a tough task, 20/03/2020). Secondo il *Country Policy and Information Note Bangladesh: Medical and Healthcare issues*, pubblicato dall'Home Office del Regno Unito nel maggio 2019, il sistema sanitario di per sé è carente, perché vi è mancanza di personale sanitario qualificato nel settore pubblico e l'accesso dei poveri alle cure è molto problematico, specie nelle zone rurali.

Tale situazione contribuisce a creare quel clima d'insicurezza per la tutela della salute, che integra una condizione di particolare vulnerabilità in cui l'istante si troverebbe in caso di rimpatrio. A ciò si aggiunga che il richiedente ha dimostrato anche di avere iniziato un proficuo percorso d'integrazione, prestando attività lavorativa in esecuzione di un rapporto a tempo indeterminato, come dimostrato con documentazione allegata al ricorso.

Ogni altra domanda è assorbita.

Il ricorso va pertanto accolto nei limiti suddetti.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del Ministero.

Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02 sull'istanza di liquidazione del compenso del gratuito patrocinante si provvederà con separato decreto, ove ricorrano i presupposti documentali e di legge.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a _____ (CUI _____) **VESTANE'** _____ nat@ _____ in BANGLADESH la protezione **umanitaria** ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 113/2018 e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza; nulla per le spese. Si comunichi.

Napoli, 26/6/2020

Il Presidente est.
dott. Caterina Molfino

